



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

**PIANO COMUNALE TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
– ANNUALITÀ 2015/2017**

(deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31.01.2015)



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Sommario

1. Premessa normativa
2. Definizione di “corruzione”
3. Strategia di prevenzione della corruzione
4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
5. Processo di adozione del P.T.P.C.
6. Gestione del rischio corruzione
7. Trattamento del rischio e misure per neutralizzarlo
8. Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Individuazione dei referenti
9. Monitoraggio sul funzionamento e sull'osservanza del Piano
10. Aggiornamento ed adeguamento del Piano
11. Responsabilità in caso di mancato rispetto del Piano



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

1. Premessa normativa

La L. 06.11.2012, n. 190, rubricata “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, sancisce l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione.

In attuazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012 sono stati approvati i seguenti atti:

- D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

- D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n.190 del 2012*”;

- D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*”;

- D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24.07.2013 (Repertorio atti n. 79/CU), con la quale sono stati individuati gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, per l’attuazione della legge 06.11. 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013), a norma dell’articolo 1, commi 60 e 61, della L. 190/2012.

2. Definizione di “corruzione”

Nella disciplina richiamata nel presente documento la nozione di “corruzione” è intesa in un’accezione ampia. Essa comprende le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati.

Pertanto, le situazioni rilevanti sono più ampie delle fattispecie penalistiche e ricomprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (Titolo II, Capo I, del codice penale), ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa, sia nel caso in cui l’azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

3. Strategia di prevenzione della corruzione



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Nel quadro normativo la strategia di prevenzione della corruzione si articola su due livelli, quello nazionale e quello decentrato, a livello di singola amministrazione pubblica. La prevenzione si realizza mediante un'azione coordinata tra la strategia nazionale e la strategia interna a ciascuna amministrazione.

A livello nazionale la strategia è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto, sulla base di specifiche linee di indirizzo elaborate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato lo scorso 11 settembre 2013 dalla C.I.V.I.T., ora denominata A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

A livello decentrato, ciascuna amministrazione pubblica deve elaborare una strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle direttive contenute nel P.N.A.

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, l'organo di indirizzo politico individua il Responsabile della prevenzione della corruzione, che negli enti locali, è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

Su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione l'organo di indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il P.T.P.C., curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Piano triennale risponde, in particolare, alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo a tali attività, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

5. Processo di adozione del P.T.P.C.

Il presente P.T.P.C. è stato redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, con il supporto del Servizio "Legale-Contenzioso".

Il P.T.P.C. è stato approvato dalla Giunta comunale.

Il P.T.P.C. va aggiornato annualmente entro il 31 gennaio, previa pubblicazione, entro il 15 dicembre, di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune, da comunicare ai mezzi di informazione locali. Detto avviso è diretto ai cittadini, alle associazioni e alle altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può proporre la modifica quando sono accertate significative violazioni delle sue prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a, L. 190/2012).

6. Gestione del rischio corruzione

Il legislatore indica una serie di attività minime rispetto alle quali è lo stesso legislatore che ritiene vi siano rischi obiettivi di corruzione. Tali attività indicate nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, sono le seguenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n.163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150/2009.

Il P.N.A. ha, inoltre, precisato che i procedimenti sopraindicati corrispondono alle seguenti specifiche aree di rischio:

- a) acquisizione e progressione del personale;
- b) affidamento di lavori, servizi e forniture;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Secondo le direttive del P.N.A., alle aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, si aggiungono ulteriori aree di rischio individuate da ciascuna amministrazione in base alle proprie specificità. Individuazione ulteriore area:

- e) attività ispettive (edilizia, territorio e ambiente; commercio; controlli di polizia).

La mappatura dei processi, individuata dal P.N.A. quale prima fase di gestione del rischio, è riferita, in questo stadio di attuazione della L. n. 190/2012, alle quattro aree di attività comuni ed obbligatorie per tutte le pubbliche amministrazioni e alle rispettive sottoaree, indicate nell'allegato 2 del suddetto P.N.A., oltre all'ulteriore area relativa alle attività ispettive di cui alla precedente lettera e).

7. Trattamento del rischio e misure per neutralizzarlo

Il P.T.P.C. deve contenere la programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio "corruzione" si verifichi.

Il P.N.A. sottolinea la necessità di attuazione da parte di ogni amministrazione interessata delle misure obbligatorie, limitandone la discrezionalità alla sola individuazione del termine per la loro implementazione, ove non si tratti di adempimenti da attuare entro termini previsti dalla legge.

Ogni amministrazione, in base alla propria specificità, può individuare misure ulteriori che dovranno essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che viene attribuito a ciascuna di esse.

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO "CORRUZIONE"

MISURE OBBLIGATORIE

A) TRASPARENZA

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione.

La L. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell'attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

Il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, adottato in virtù della delega al Governo contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale "accessibilità totale" delle informazioni



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le misure per l'attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - Annualità 2014/2016, allegato al presente Piano quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
Le azioni sono indicate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – Annualità 2014-2016.	Responsabile della trasparenza, dirigenti, dipendenti incaricati della pubblicazione.	2014-2016

B) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Il Codice di comportamento aziendale rappresenta uno degli strumenti essenziali per l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, al fine di porre modelli di comportamento corretti da seguire da parte del personale e di minimizzare il rischio di corruzione.

L'art. 54 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

In attuazione della delega, il Governo ha approvato il D.P.R. 16.04.2013 n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. L'art. 1, comma 2, di detto decreto recita *"Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001"*.

In ossequio alle disposizioni normative suddette, il Comune di Recanati con deliberazione di Giunta del 27.01.2014 n. 10 ha approvato il Codice di comportamento aziendale, allegato al presente Piano quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2).

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
Le azioni sono indicate nel Codice di comportamento del Comune di Recanati, approvato con deliberazione	Dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune, collaboratori a qualsiasi titolo di imprese	2014-2016 secondo le disposizioni del Codice di



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

di Giunta del 27.01.2014 n. 10.	fornitrici di beni, servizi o opere che svolgono la loro attività nelle strutture comunali, come da disposizioni del Codice di comportamento.	comportamento
---------------------------------	---	---------------

C) ROTAZIONE DEL PERSONALE

Il principio di rotazione verrà applicato in termini e formule tali da non determinare disservizi. Parallelamente e soprattutto nei Settori più vulnerabili si cercherà quanto più possibile di utilizzare strumenti, come la nomina di Commissioni e organi collegiali, tali da diminuire la discrezionalità del singolo dirigente o dipendente.

D) ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

L'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella L. n. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi", il quale recita "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

L'art. 7 del D.P.R. 62/2013 prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."

Disposizioni sul conflitto di interesse sono contenute nel Codice di comportamento aziendale del Comune.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
Le azioni sono indicate nel Codice di comportamento del Comune di Recanati, approvato con deliberazione di	Dirigenti Dipendenti	2014-2016 secondo le disposizioni del Codice di comportamento



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Giunta del 27.01.2014 n. 10.		
------------------------------	--	--

E) INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

La concentrazione del potere decisionale in capo ad un medesimo dirigente o funzionario aumenta il rischio che l'attività possa essere indirizzata a scopi privati o impropri. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, in particolare extra-istituzionali, può determinare situazioni di conflitto di interesse, che possono nuocere al buon andamento dell'azione amministrativa, costituendo sintomo di fatti corruttivi.

Per questi motivi la L. n. 190 del 2012 ha modificato l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 dettando una rigorosa disciplina in materia, prevedendo tra l'altro che con degli appositi Regolamenti, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con i Ministri interessati, debbono essere individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Comune di Recanati nel Codice di comportamento ha individuato gli incarichi vietati ai propri dipendenti.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
Le azioni sono indicate nel Codice di comportamento del Comune di Recanati, approvato con deliberazione di Giunta del 27.01.2014 n. 10.	Dirigenti Dipendenti	2014-2016 secondo le disposizioni del Codice di comportamento

F) INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI - INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI

Il D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, prevede:

- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione;
- delle situazioni di incompatibilità per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

L'obiettivo del legislatore è quello della prevenzione della corruzione.

Infatti lo svolgimento di determinate attività o funzioni può agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli per essere in seguito destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, può comportare, pertanto, il rischio di accordi corruttivi per il conseguimento del vantaggio in maniera illecita.

Inoltre, in caso di condanna penale, anche non definitiva, occorre evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza.

Infine, il contemporaneo svolgimento di alcune attività può inquinare l'imparzialità dell'azione amministrativa costituendo una situazione favorevole ad illeciti scambi di favori.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione del divieto di conferibilità sono nulli e la situazione di inconferibilità non può essere sanata.

A differenza del caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra di loro.

Per "incompatibilità" si intende *"l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico"* (art. 1 D.Lgs. n. 39/2013).

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico	Dirigente che conferisce l'incarico	2014-2016 - All'atto del conferimento dell'incarico - Annualmente entro il 31.10 di ogni anno
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Segretario Generale Dirigenti	2014-2016 Immediatamente al verificarsi della causa di inconferibilità o incompatibilità
Pubblicazione sul sito internet dell'Ente delle dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico	Dirigente che conferisce l'incarico, che la trasmette per la pubblicazione all'Ufficio CED.	2014-2016 - Per la dichiarazione all'atto del conferimento dell'incarico: tempestivamente - Per la dichiarazione annuale: entro il 31.10 di ogni



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

		anno
--	--	------

G) SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La L. n. 190/2012 ha introdotto il comma 16 ter nell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, volto a prevenire il rischio che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose, così da sfruttare il ruolo e la posizione ricoperti per assicurarsi un lavoro allettante presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

La norma prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

Ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti è vietato contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione di non aver concluso contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Dirigente che indice la procedura di scelta del contraente	2014-2016
Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano concluso contratti di lavoro,	Commissione di gara Dirigenti	2014-2016



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

subordinato o autonomo, o attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto		
--	--	--

H) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. 190/2012, prevede delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

In particolare, la norma prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione):

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Per quanto concerne la formazione di commissioni e la nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni citate comporta l'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

La preclusione di cui alla lett. b) riguarda sia l'attribuzione di incarico o l'esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, si applica sia ai dirigenti, sia al personale dell'area direttiva.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza delle cause	Dirigente che nomina la commissione	2014-2016 all'atto della nomina della commissione



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.		
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative per dirigenti e personale con funzioni direttive assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	Dirigente del Servizio Personale	2014-2016 all'atto dell'assegnazione all'ufficio
Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale	Dirigenti e dipendenti con funzioni direttive assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	2014-2016 Immediatamente dopo la notifica della sentenza



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

I) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO

L'art. art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. 190/2012 e modificato dall'art. 31, comma 1, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito in L. 11.08.2014 n.114, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" prevede che:

- Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

- L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

- La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
Rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte di chiunque per motivi di servizio venga a conoscenza della segnalazione di illecito.	Responsabile della prevenzione della corruzione, dirigenti e dipendenti che per motivi di servizio vengano a conoscenza della segnalazione di illecito	2014-2016

L) FORMAZIONE

L'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, dispone espressamente che "*A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le*



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione."

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno escluso l'applicabilità del limite di spesa di cui all'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, tutte le volte in cui la formazione sia espressamente richiesta come obbligatoria da una espressa disposizione di legge.

Il comma 8 dell'art. 1 della L. 190/2012 prevede espressamente che "La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale" del Responsabile della prevenzione della corruzione. Tale obbligo formativo è sancito espressamente anche dai commi 10 e 11 dell'articolo innanzi citato, attribuendo il compito di procedere alla realizzazione di percorsi formativi alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Appare evidente, quindi, che il Piano debba comunque adempiere all'obbligo normativo, che deve ritenersi al di fuori dei vincoli contenuti nell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010.

Si prevede quindi di realizzare svariate giornate di formazione, da contemperare con la disponibilità di bilancio, dedicate:

- a livello generale a tutti i dirigenti e dipendenti;
- a livello specifico al responsabile della prevenzione, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti ed ai funzionari addetti alle aree a rischio, questi ultimi segnalati dai dirigenti.

Il bilancio di previsione annuale del Comune dovrà prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione o mediante appositi stanziamenti nel p.e.g., gli opportuni ed adeguati interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione; in assenza di tale previsione di stanziamento finanziario, la responsabilità della mancata formazione non potrà essere addebitata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

M) PATTI DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

I patti di integrità ed i protocolli di legalità costituiscono un insieme di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione alle gare di appalto.

Il Comune di Recanati ha aderito al Protocollo di Legalità della Prefettura di Macerata, sottoscritto in data 10.11.2011.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
--------	--------------	------------



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Inserimento nei bandi di gara dell'obbligo del rispetto del Protocollo in materia di legalità e sicurezza negli appalti stipulato in data 10.11.2011	Dirigente che indice la gara	2014-2016
--	------------------------------	-----------

N) MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI

L'art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012 stabilisce che il PTPC deve rispondere all'esigenza di *"monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione"*.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
Comunicazione al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione di eventuali relazioni di parentela o affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano con il Comune contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere	Dirigenti responsabili dell'adozione del provvedimento finale Responsabili dei procedimenti	2014-2016 tempestivamente
In caso di notizia di relazioni di parentela e affinità, individuazione di altro soggetto responsabile del procedimento amministrativo e dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile della prevenzione della corruzione	2014-2016 tempestivamente
Nel caso di notizia di relazioni che attengano alla gestione di rapporti contrattuali di natura continuativa, informazione al Sindaco ed alla Giunta Comunale, che potranno adottare gli eventuali mutamenti	Responsabile della prevenzione della corruzione	2014-2016 tempestivamente



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

organizzativi ritenuti necessari		
----------------------------------	--	--

O) MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

L'art. 1, comma 28, della L. n. 190/2012 prevede che le Amministrazioni svolgano il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali. Ai sensi di detto comma e dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 i risultati devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale dell'Amministrazione.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti costituirà espresso oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa realizzato ai sensi del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli	Segretario Generale	2014-2016
Pubblicazione del referto del controllo sul sito istituzionale del Comune	Segretario Generale, che lo trasmette per la pubblicazione all'ufficio CED	2014-2016

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

A) CONTROLLI INTERNI

L'istituzione del sistema dei controlli interni rappresenta un valido strumento di prevenzione della corruzione.

Il Comune di Recanati ha approvato il Regolamento comunale sui controlli interni con deliberazione consiliare del 09.01.2013 n. 2.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
Le azioni sono indicate	Segretario Generale, Dirigente	2014-2016



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

nel Regolamento dei controlli interni	Area Gestione Risorse, secondo le disposizioni del Regolamento dei controlli interni	secondo le disposizioni del Regolamento dei controlli interni
---------------------------------------	--	---

B) DIVIETO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA E COLLABORAZIONI A SOGGETTI COLLOCATI IN QUIESCENZA.

L'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito in L. 7.08.2012 n. 135 e ss.mm.ii dispone *“È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”*.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine all'insussistenza dello stato di quiescenza	Dirigente che conferisce l'incarico	2014-2016 All'atto del conferimento dell'incarico

8. Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Individuazione dei referenti.

Avvalendosi della facoltà indicata nella circolare n. 1 del 25.01.2013 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, il Comune designa referenti per la prevenzione della corruzione i dirigenti comunali. Ogni referente è tenuto:



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- a) a dare immediata informazione al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione della conoscenza di fatti, attività o atti, che si pongano in contrasto con le direttive indicate nel presente atto;
- b) ad applicare puntualmente i principi del Piano e vigilare sulla corretta e puntuale applicazione dei principi di cui al presente Piano da parte di tutti i dipendenti assegnati alla propria struttura;
- c) a fornire ogni tempestiva informazione e/o relazione richiesta dal Responsabile comunale della prevenzione della corruzione;
- d) ad adempiere tempestivamente agli obblighi informativi relativi al monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni;
- e) a proporre eventuali azioni e/o attività migliorative ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Piano.

Le informazioni di cui alla precedente lettera c) debbono essere fornite non oltre 5 giorni dalla richiesta, salvo il caso d'urgenza, espressamente indicato dal Responsabile comunale della prevenzione della corruzione. In quest'ultimo caso l'informazione deve essere resa immediatamente.

9. Monitoraggio sul funzionamento e sull'osservanza del Piano

La verifica del funzionamento e dell'osservanza del Piano richiesta dall'art. 1, comma 12, lett. b), L. 190/2012 viene effettuata dal Responsabile comunale della prevenzione della corruzione con le seguenti attività:

1. realizzazione del sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa;
2. tempestiva informazione al Sindaco ed alla Giunta Comunale, nei rapporti contrattuali di natura continuativa, di eventuali relazioni di parentela o affinità da parte degli organi dell'Amministrazione con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano contratti con il Comune;
3. organizzazione dell'attività di formazione prevista nel Piano, nei limiti della previsione di bilancio annuale (o relativa variazione o mediante appositi stanziamenti nel p.e.g.); in assenza di tale previsione di stanziamento finanziario, la responsabilità della mancata formazione non potrà essere addebitata al Responsabile della prevenzione della corruzione;
4. redazione di una relazione annuale sulla validità del Piano, da trasmettere all'Organo esecutivo e pubblicare on line sul sito internet dell'Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012;
5. proposte di modifica o adeguamento del Piano;
6. verifica del rispetto dello svolgimento delle azioni entro i termini di cui al presente Piano ed eventuale diffida ad adempiere nel caso di mancato rispetto dei termini.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

10. Aggiornamento ed adeguamento del Piano

Il presente Piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in sede di verifica annuale da compiersi entro il mese di gennaio, anche a seguito:

- a) di obblighi sopravvenuti;
- b) delle indicazioni eventualmente fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- c) delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica;
- d) di eventuali indicazioni fornite dai dirigenti comunali individuati, ai fini dell'attuazione del presente Piano, referenti;
- e) delle indicazioni da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo le risultanze dell'attività di monitoraggio da effettuare mediante relazione annuale sulla validità del Piano, da trasmettere all'Organo esecutivo e pubblicare on line sul sito internet dell'Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012.

Comunque, anche in caso di mancata approvazione di eventuali modifiche obbligatorie del presente Piano, vige il principio del rinvio con adeguamento automatico (rinvio dinamico) alle modifiche superiori, anche disciplinari. Pertanto, le norme citate dal presente Piano vengono recepite dinamicamente con particolare riferimento alle modifiche alla L. 190 del 2012.

11. Responsabilità in caso di mancato rispetto del Piano

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è responsabile in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione cui al punto 7 del presente Piano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare (art. 1, comma 14, della L. 190/2012).

Come da art. 1, comma 12, della L. 190/2012, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n.165/2001, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione della corruzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della L. n. 190/2012;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Il presente atto costituisce espressa direttiva per i Dirigenti e titolari di posizione organizzativa e il mancato rispetto del contenuto del presente Piano potrà costituire motivo di revoca dall'incarico.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

In ogni caso, la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della L. 190/2012.

ALLEGATI:

- Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità – annualità 2015/2017 (ALLEGATO 1);
- Codice di Comportamento del Comune di Recanati (ALLEGATO 2).